



**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE  
OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO  
DI CUI AGLI ARTT. 23 E 24 L.R. 20/03  
( EX LEGGE 949/52 ART.37)**

**Edizione maggio 2010**

## **AVVERTENZA**

Le presenti disposizioni attuative disciplinano , secondo la procedura valutativa c.d. a sportello, la concessione del contributo in conto interessi previsto dall'art. dall'art. 23 e 24 della L.R. 20/03 ( ex legge 949/52 art. 37 per le operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese di tutti i settori produttivi.

Per praticità e consuetudine si farà di seguito riferimento unicamente alla L.949/52

I contributi in conto interessi sono integrati, qualora dette operazioni siano garantite nella misura minima del 30% da un Confidi, da un contributo una tantum a fondo perduto.

Detti interventi agevolativi sono gestiti da Artigiancassa S.p.A., in regime di affidamento di servizio da parte della Regione Marche.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalle presenti disposizioni attuative le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

## **PARTE I**

### **AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI**

#### **Art.1. Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli interventi agevolativi:

1. le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli Albi di cui alla legge 443/85;
2. le imprese operanti in tutti i settori produttivi in possesso dei requisiti indicati dalla definizione comunitaria di "microimpresa" o "piccola impresa" come disciplinata dal Decreto del MAP del 18.04.2005 (appendice n. 1) di recepimento della "Raccomandazione 1422/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 124 del 20.05.2003); l'effettiva operatività nei confronti di queste imprese rimane subordinata alla disponibilità di specifiche risorse individuate ed attivate con apposita delibera di Giunta Regionale, fermo restando la priorità degli interventi a favore delle imprese artigiane;
3. gli aspiranti imprenditori artigiani, a condizione che ottengano l'iscrizione rispettivamente negli Albi artigiani entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato alla Banca;

Sono escluse dagli interventi agevolativi le imprese appartenenti ai settori riportati nell'appendice n. 1

#### **Art. 2. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi**

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata utilizzando esclusivamente gli schemi proposti dal gestore e , disponibili nel sito internet di Artigiancassa.

La compilazione della predetta domanda è a cura dell'impresa artigiana o della micro/piccola impresa ovvero dell'aspirante imprenditore e, ove detti soggetti optino, come in appresso indicato, per il suo invio ad Artigiancassa tramite la Banca, anche della Banca stessa per la parte di competenza.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere inviata alla Sede Regionale Artigiancassa delle Marche (Corso Stamira, 10 – 60122 Ancona), entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo ovvero di 12 mesi per l'aspirante imprenditore, a scelta dell'impresa:

- direttamente dall'impresa medesima;
- per il tramite della Banca;
- per il tramite di Associazioni di Categoria e/o (Centro Regionale Assistenza Artigiana), o Confidi

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

La domanda compilata dall'impresa è utilizzata anche per autocertificare:

- l'iscrizione all'Albo artigiano o, per le micro/piccole imprese, al Registro Imprese;

La domanda compilata dall'aspirante imprenditore deve contenere:

- il progetto imprenditoriale con l'indicazione del comparto merceologico di riferimento e degli investimenti da realizzare;
- l'impegno sottoscritto dall'aspirante imprenditore stesso a trasmettere alla Sede Regionale Artigiancassa delle Marche, entro un mese dalla scadenza del termine di cui al precedente art. 1 , terzo alinea, apposita dichiarazione che autocertifichi l'avvenuta iscrizione all'Albo artigiano, indicandone gli estremi di riferimento (numero e data), pena la non ammissione alle agevolazioni.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni d'importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ovvero per le microimprese e le piccole imprese al Registro Imprese, corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

La disposizione di cui sopra non si applica alle attività aziendali esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, Artigiancassa comunica all'impresa beneficiaria e alla Banca il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo art. 7.

I contributi sono concessi nel rispetto della misura massima prevista dal vigente regime comunitario "de minimis".

### **Art.3. Destinazione del finanziamento – Documentazione**

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e/o ammodernamento del laboratorio posto al servizio di tutte le attività aziendali svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della Camera di Commercio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio e le relative spese tecniche di progettazione;
- b) alle spese per investimenti finalizzati a prevenire o ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi, riguardanti:
  - la introduzione nel ciclo produttivo di impianti e/o attrezzature che riducano l'impatto ambientale (es. riduzione della pericolosità e/o della quantità degli inquinanti in atmosfera, negli scarichi idrici e nei rifiuti) e/o consentano un minor consumo energetico nel processo produttivo;

- la realizzazione di interventi tecnologici, infrastrutturali e gestionali: a) sugli impianti, volti alla riduzione e/o riutilizzo dei consumi di risorse (acqua, materie prime); b) sul ciclo produttivo, al fine dell'utilizzo di materie prime secondarie e all'aumento del riciclo, riuso e reimpiego dei materiali;
  - la realizzazione di impianti (micro e mini) che sfruttano fonti energetiche rinnovabili (eolica, solare termico e fotovoltaico, ecc.);
  - interventi che migliorano il sistema di gestione dell'energia nel ciclo produttivo (audit energetico, edilizia bioclimatica, rifasamento delle linee elettriche correlate all'installazione di attrezzature per il risparmio energetico, ecc.);
  - la rimozione o bonifica di strutture contenenti amianto e/o altre sostanze inquinanti;
  - interventi volti al recupero ed al riciclaggio dei rifiuti conto terzi;
  - interventi volti a favorire il miglioramento del monitoraggio e controllo delle *performance* ambientali aziendali, ossia:
    - installazione di dispositivi di controllo sullo stato dell'ambiente (es. centraline di rilevamento della qualità dell'aria, monitoraggio in continuo di scarichi idrici, ecc), qualora ciò non costituisca mero adempimento di obblighi di legge;
    - sviluppo ed applicazione di piani di monitoraggio ed autocontrollo delle *performance* ambientali aziendali;
    - introduzione di Sistemi di Gestione Ambientale certificati (EMAS, ISO 14001);
- c)** alle spese d'investimento volte a favorire il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ossia:
- interventi tecnologici e infrastrutturali volti ad incrementare la sicurezza ed il *comfort* degli ambienti di lavoro ed accessori (aerazione, illuminazione, ergonomia, ecc);
  - introduzione di tecnologie, macchinari, attrezzature, impianti che consentano di incrementare i livelli di sicurezza esistenti (es. sostituzione di macchinari ed attrezzature non conformi ai "Requisiti Essenziali di Sicurezza");
  - sostituzione di dispositivi di sicurezza obsoleti con dispositivi più affidabili ed efficienti (es. barriere immateriali, tappeti sensibili, dispositivi di interblocco);
  - adozione di Sistemi di Gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori in conformità a linee guida o *standard* emanati da enti di normazione membri dell'ISO; tali sistemi dovranno essere certificati (BS OSHAS 18001, ANSI Z10, ecc.) e verificati periodicamente da un organismo di certificazione che opera in conformità ad ISO 17021;
- d)** all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;
- e)** all'acquisto di macchine ed attrezzature nuove, (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività aziendali), ovvero usate, nel rispetto delle stesse condizioni poste nell'art.4 del D.P.R. 3/10/2008 N° 196, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale e l'aumento del grado di competitività;
- f)** all'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;
- g)** all'acquisizione di servizi di formazione e di qualificazione del personale;
- h)** alle spese per consulenze riguardanti il check-up aziendale e/o l'elaborazione di strategie di definizione dell'immagine, spese per piani di comunicazione, per la predisposizione di programmi promozionali, per materiale illustrativo e informativo;

- i)** alle spese per iniziative all'estero quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza e/o filiali di vendita, fatta eccezione per la costituzione di reti di distribuzione per partecipazioni a manifestazioni e/o fiere, per indagini di mercato;
- j)** alla trasformazione di ogni tipo di debito a breve dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio/lungo termine;
- k)** ad investimenti in innovazione riguardanti:
- l'acquisto di attrezzature o macchinari finalizzati all'innovazione di prodotto o di processo (es. contenimento dei tempi di lavorazione, miglioramento qualitativo e tecnologico del prodotto finito, ecc.);
  - la realizzazione di prototipi di attrezzature, macchinari o mezzi di produzione. Per prototipo si intende anche un elemento necessario per la realizzazione finale di un particolare tecnologico commissionato e realizzabile solo attraverso prove su prototipi di officina;
  - la realizzazione di programmi di ricerca a prevalente sviluppo precompetitivo anche sulla base di brevetti propri o di terzi o tecnologie acquistata da enti pubblici di ricerca o università o privati in grado di fornire all'impresa un vantaggio competitivo;
  - la realizzazione di laboratori nuovi o ampliamento di quelli esistenti mediante Spin-off (ossia utilizzo nell'attività produttiva) di ricerche realizzate da enti pubblici di ricerca o università;
  - apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo di detti sistemi;
  - piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
  - piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie;
- l)** all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti;

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene/servizio oggetto del finanziamento nonché il possesso ed il diretto utilizzo deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento:

- non è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, sui beni per i quali viene richiesta l'agevolazione sulla presente normativa, fatta eccezione per eventuali aiuti concessi in forma di garanzia, purchè il cumulo delle agevolazioni non superi l'intensità fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina;
- non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dall'impresa ai sensi dell'articolo 19 del citato D.P.R. n. 445/2000, ovvero dalla Banca. In quest'ultimi casi, sull'originale della fattura, a cura della Impresa/Banca, dovrà essere preventivamente apposta la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate ovvero, per l'acquisto di fabbricati e/o dell'area su cui insistono gli stessi o di acquisizione di aziende o loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto. In luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato in appendice n. 5 ovvero, per le spese relative ad investimenti: a) per prevenire/ridurre l'impatto ambientale, quella riportata in appendice n. 6; b) nella sicurezza e salute dei lavoratori, quella riportata in appendice n. 7; c) in innovazione, quella riportata in appendice n. 8.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per le attività aziendali certificate dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale alle attività aziendali certificate dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso delle attività aziendali certificate dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma specifica normativa comunitaria, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo regionale, nazionale o comunitario;
- una dichiarazione resa da un tecnico iscritto all'Albo professionale, dalla quale risulti che:  
a) il prezzo dei beni usati non è superiore al valore di mercato ed è inferiore al costo di quelli similari nuovi; b) le caratteristiche tecniche dei beni usati sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle pertinenti norme e standards.

Relativamente alla trasformazione dei debiti a breve in finanziamenti a medio termine agevolati, deve essere prodotto:

- in presenza di debito bancario, estratto conto in cui si attesti la passività;

- in presenza di debito commerciale, documentazione attestante l'esposizione verso fornitori ed altri soggetti.

Nel consolidamento delle passività, l'importo dei finanziamenti ammissibili è calcolato, di norma, come media aritmetica degli ultimi 4 estratti conto bancari riferiti a ciascun trimestre antecedente la richiesta di consolidamento alla banca. Nel caso di un estratto non a debito verrà considerato zero. In alternativa l'importo viene calcolato con riferimento alla risultante delle voci autoliquidanti, a revoca e a scadenza di breve termine esposte sulla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Ai fini dell'ammissibilità al momento della richiesta di consolidamento, il debito da consolidare deve essere inferiore o pari al finanziamento a medio termine, salvo diversa richiesta dell'impresa.

#### **Art. 4. Stipula, erogazione e modalità' di rimborso del finanziamento**

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima:

- 24 mesi per gli investimenti destinati a fabbricati posti al servizio di tutte le attività certificate svolte dall'impresa (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento, compreso l'acquisto dell'area su cui insistono gli stessi) ovvero all'acquisto di aziende o loro rami;
- 12 mesi per tutte le altre destinazioni.

Dalla fine del periodo di utilizzo e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

#### **Art. 5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi**

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 500.000,00 Euro per le operazioni agevolabili con contributo al 70% ed in 350.000,00 Euro per le operazioni agevolabili con contributo in percentuale inferiore.

Nel caso d'impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 100.000,00 Euro per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

L'importo massimo ammissibile al contributo interessi per i consorzi e le società consortili si determina moltiplicando gli importi indicati nel precedente comma 1 per il numero delle imprese consorziate.

Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo pari a 75.000 Euro.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 10.329,14 Euro.

## **Art. 6. Contributo una tantum a fondo perduto**

Il finanziamento garantito da un Confidi di cui all'art. 24 della L.R. 20/03 nella misura minima del 30% del relativo importo può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo una tantum a fondo perduto pari al 2% dell'importo della quota garantita del finanziamento nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia.

Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione del Confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata.

## **Art. 7. Ammissione del finanziamento ai contributi**

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato tecnico regionale per le Marche di cui alle disposizioni operative approvate a D.G.R. 1548 del 10/11/2008.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi e' deliberata nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 7 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare:

- a)** in presenza di fondi, la concessione dei contributi;
- b)** in carenza di fondi, l'ammissione ai contributi con riserva da sciogliere quando saranno disponibili i relativi fondi, secondo l'ordine cronologico di ammissione. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, i contributi saranno corrisposti senza maggiorazione degli interessi.

Qualora la riserva non sia sciolta entro il termine di due anni dalla data di inizio dell'ammortamento l'operazione medesima non beneficerà dei contributi e resterà regolata al tasso di stipula. Di tale circostanza è data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

Il Comitato, qualora la somma delle agevolazioni erogabili sulle domande presentate superi del 20% le risorse finanziarie disponibili per nuovi impegni in ragione di ogni singolo stanziamento annuo, può disporre la sospensione dell'ammissione con riserva. Di tale decisione, Artigiancassa darà tempestiva comunicazione con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel proprio sito Internet. Analoghe comunicazioni saranno effettuate da Artigiancassa a seguito del ripristino, da parte del Comitato, della citata ammissione ai contributi con riserva.

## **Art 8. Disposizioni transitorie per l'ammissione con riserva**

Restano valide, fino a nuova deliberazione della Regione Marche, le disposizioni di cui alla DGR 2055 del 30/11/09 ( sospensione ammissione con riserva)

Per le operazioni già ammesse ai contributi con riserva alla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative il termine di due anni di cui al 6° capoverso del precedente art. 7 , è elevato fino ad un massimo di 4 anni.

Le domande presentate fino alla data di approvazione delle presenti disposizioni attuative vengono istruite sulla base delle disposizioni approvate con D.G.R. 1548 del 10/11/2008.

#### **Art. 9. Misura del contributo in conto interessi**

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:

- a) al 70% per gli investimenti di cui all'art. 3 lett. b) c) d) f) k); per gli investimenti di cui alle lettere b), c) e k), l'impresa dovrà descrivere nella domanda di agevolazione in dettaglio gli investimenti evidenziandone le finalità, le caratteristiche e l'entità delle singole voci di spesa; qualora il Comitato tecnico regionale valutasse la mancanza dei requisiti richiesti l'agevolazione sarà erogata nella misura del 35%
- b) al 50% per gli investimenti di cui all'art. 3 lett. e) h) j);
- c) al 35% per gli investimenti di cui all'art. 3 lett. a) g) i) l)

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:[http://www.europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/reference\\_rates.html](http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html).

#### **Art. 10. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi**

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re a), e d) e lett. b) terzo alinea del precedente articolo 3;
- b) cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alle lett.re b) , esclusa il terzo alinea ; c); e); f); g); h); i); j); k) del precedente articolo3;
- c) tre anni per i finanziamenti aventi la destinazione di cui alle lett.re l) del precedente articolo 3.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.

#### **Art. 11. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi**

Il contributo è determinato, sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione, quale quota parte degli interessi posti a carico dei fondi pubblici, calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 9.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali.

Il contributo è erogato in unica soluzione direttamente all'impresa entro 30 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine il contributo spettante è espresso in valore attuale netto e calcolato, ai sensi della normativa comunitaria, attualizzando l'importo complessivo del contributo al tasso di riferimento vigente alla data di ammissione all'agevolazione.

La Regione, sentito il parere del Comitato tecnico regionale, può modificare le predette modalità di erogazione ed accredito del contributo.

La Banca è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito alla non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento e alle comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale del bene finanziato.

#### **Art. 12. Erogazione del contributo una tantum a fondo perduto .**

Il contributo una tantum a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.

#### **Art.13. Revoca dei contributi.**

Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale del bene/servizio oggetto del finanziamento, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa ad Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa secondo le modalità previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.

#### **Art.14. Regime fiscale**

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute sono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.